

c) la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

« e) le spese per frequenza di scuole e istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 2.500.000;

e-bis) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 1.500.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni, riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 4.000.000, purché l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo composto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo».

d) dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

1-quinquies. Per l'onere di cui alla lettera c) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, variare gli importi come segue:

2000: -800 miliardi;

2001: -800 miliardi;

2002: -800 miliardi.

**6. 53** (8. 143). Antonio Pepe, Bono, Giovanni Pace.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 13-bis:

1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non supera lire 60.000.000, »;

2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti; « 3 milioni di lire »;

3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b)-bis del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili: Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni. ».

\* **6. 54** (\*8. 20). Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 13-bis:

1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare, La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non supera lire 60.000.000, »;

2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b)-bis del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili. Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni ».

\* **6. 55** (\*8. 122). Manzione, Bagliani, Acierno.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 13-bis:

1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo

non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare, La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non supera lire 60.000.000, »;

2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b)-bis del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili. Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni ».

\* **6. 56** (8. 22). Bastianoni, Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) all'articolo 13-bis:

1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi lire 60.000.000, »;

2) nel comma 1, lettera *d*), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

3) dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

« 1-*quater*. Per gli oneri di cui alla lettera *b*)-*bis* del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili. Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

#### **Segue compensazione del gruppo dei Democratici.**

\* **6. 52.** Piscitello.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* Al comma 3-*bis* dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 917/86, introdotto dal comma 1 lettera *a*), è aggiunto in fine il seguente periodo: Qualora i membri conviventi del medesimo nucleo familiare risultino intestatari, complessivamente, di non più di un'unità immobiliare non locata a terzi, questa è comunque considerata come adibita ad abitazione principale.

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero delle finanze modificare gli importi come segue:*

2000: — 150.000;

2001: — 150.000;

2002: — 150.000.

**6. 236.** (Tab. A. 1.) Guarino.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis).* all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *e*), relativa alle spese per istruzione, è sostituita dalla seguente: *e)* le spese effettivamente sostenute per corsi di istruzione presso istituti legalmente riconosciuti, anche universitaria, fino ad un massimo di lire 5.000.000.

*Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

11-*bis*. Alta copertura degli oneri derivanti dalla lettera *e-bis*) del comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

*a)* l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

*b)* l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

*c)* l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità pre-

visionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dalla lettera *e-bis*) del comma 1, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente comma.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 61, alla Tabella A apporatre le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

*all'articolo 61, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica voce: legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge*

permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

**6. 58** (0. Tab. A. 10. 50). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente:

« *e-bis)* le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 6.000.000, purché l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Si prescinde dal limite di età in caso di esiti invalidanti e o di gravi malattie. Ha diritto al medesimo beneficio anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato che contribuisce al pagamento della retta per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo. Per rette deve intendersi anche quelle corrisposte in caso di assistenza domiciliare ».

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 59** (8. 74). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* Al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole da: « mutui garantiti da ipoteca » sino a: « sei mesi dall'acquisto stesso, » con le seguenti: « mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto della unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dichiarando, ove ci fosse l'impossibilità di farlo entro i sei mesi dall'acquisto, l'espressa

volontà di adibirla ad abitazione principale una volta rimosse le ragioni del ritardo, rimanendo intesa la possibilità di usufruire della detrazione di imposta dalla data in cui l'unità immobiliare stessa viene adibita ad abitazione principale ».

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 60** (8. 77). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* Al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: « In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo dei quali uno o più contraenti sono privi di capacità contributiva e fiscalmente a carico dell'altro, la parte degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione detraibili di loro spettanza potrà essere dedotta dall'altro ».

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 61** (8. 76). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1 lettera *e)*, che prevede la detrazione dell'imposta del 19 per cento delle spese per l'istruzione secondaria ed universitaria, sopprimere l'inciso « in misura non superiore di quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali ».

*Conseguentemente nella Tabella A, ministro delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 80 miliardi;

2001: — 80 miliardi;

2002: — 80 miliardi.

**6. 62** (Tab. A. 313. (Art. 8). Giovanardi, Peretti.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis)* all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* le spese di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari in misura complessivamente non superiore a lire 5.000.000 ».

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 63** (8. 75). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere il seguente:*

*f-bis)* All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, le parole: « lire 2 milioni e 500 mila », sono sostituite dalle seguenti: « lire 5 milioni ».

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 64** (8. 62). Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, le parole: lire 2 milioni e 500 mila, sono sostituite dalle seguenti: lire 3 milioni.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 65** (8. 58). Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* All'articolo 13-*bis*, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito».

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 66** (8. 61). Frosio Roncalli.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* All'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: *f-bis)* per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 67** (8. 63). Grugnetti, Paolo Colombo, Michielon.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**6. 210.** (8. 545). Malavenda.

*Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) dopo l'articolo 13-*bis* è inserito il seguente:

ART. 13-*ter*. (*Detrazioni per canoni di locazione*). 1. Ai soggetti titolari di locazione, risultante dal contratto registrato, di unità immobiliari ad abitazione principale degli stessi e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, che non posseggano in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione spetta una detrazione,

rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, di lire 1.500.000.

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 500.000;

2001: — 333.000;

2002: — 250.000.

**Segue compensazione del gruppo Democratici-l'Ulivo.**

**6. 68.** (8. 112). Piscitello, Monaco.

*Al comma 1 lettera g), capoverso articolo 13-*ter*, sopprimere le parole da: stipulati fino a: 9 dicembre 1998, n. 431.*

**6. 69.** (8. 146). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera g) capoverso articolo 13-*ter* sopprimere le parole: degli articoli 2, comma 3, e 4 commi 2 e 3.*

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 70.** (8. 79) Fongaro, Molgora, Ballaman.

*Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 13-*ter*, dopo le parole: degli articoli 2 aggiungere le seguenti: commi 1 e*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**6. 78** (8. 37). Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, lettera g) sopprimere il punto a).*

**6. 209.** (8. 544). Malavenda.

*Al comma 1, lettera g) sopprimere il punto b).*

**6. 208.** (8. 543). Malavenda.

*Al comma 1, lettera g) sostituire i punti a) e b) con i seguenti:*

a) lire 1.000.000 se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 500.000 se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.

**6. 71** (8. 145). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera g), punto a) sostituire le parole: lire 640.000 con le seguenti: lire 1.280.000 e al punto b) sostituire le parole: lire 320.000 con le seguenti: lire 640.000.*

**6. 72** (8. 144). Pampo.

*Al comma 1, lettera g), punto b) sostituire la parola: 30.000.000 ma non lire 60.000.000 con le seguenti: 20.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico ma non lire 45.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico.*

**6. 73** (8. 27). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

*Al comma dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

g-bis) all'articolo 34, alla fine del comma 4-bis, aggiungere il seguente periodo: « Nel caso di contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione è ridotta al 5 per cento ».

**6. 77** (8. 38). Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

g-bis) Al comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire il periodo che inizia con le parole « in caso di contitolarità ... » con il seguente: « In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di lire 7 milioni è riferito a ciascun contitolare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti ».

**6. 76** (8. 18). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

*Al comma 1 dopo la lettera g aggiungere la seguente:*

g-bis) sono esclusi dall'aggiornamento del comma 23, dell'articolo 55 della legge 449 del 1997 i proventi derivati da canoni o corrispettivi dovuti all'Ente Nazionale per le strade utilizzati da soggetti che esercitano esclusivamente attività agricole e dai soggetti esercenti attività di impresa con redditi dichiarati a tali fini non superiori a lire 60 milioni.

**6. 75** (8. 110). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

*Al comma 1, lettera h) capoverso a-bis), sostituire le parole: nella misura del 90 per cento con le parole: nella misura del 70 per cento.*

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 60 miliardi;

2001: — 165 miliardi;

2002: — 90 miliardi.

**6. 74** (0. Tab. A. 10. 38). Del Barone, Lucchese.

*Al comma 1, lettera h), capoverso a-bis), sostituire le parole: del 90 per cento, con le*

*seguenti*: dell'80 per cento fino al raggiungimento dei primi 200 milioni di reddito e dell'85 per cento nella parte eccedente i 200 milioni di reddito.

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero degli affari esteri:

2000: — 40.000 miliardi;

2001: — 110.000 miliardi;

2002: — 60.000 miliardi.

**6. 79** (Tab. A. 102.). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

*Al comma 1, lettera h), capoverso a-bis), sostituire le parole: 90 per cento con le parole: 80 per cento.*

**6. 81** (8. 148). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Carlesi.

*Al comma 1, lettera h), capoverso a-bis) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

**6. 219.** (8. 558). Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*i)* all'articolo 13-bis sostituire le parole: « 2.500.000 » con le parole: « 5.000.000 »;

*l)* all'articolo 13-bis sostituire le parole: « 7.000.000 » con le parole: « 14.000.000 ».

**6. 87** (8. 150). Pampo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i)* Le spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto della prima casa sono

interamente detraibili per i nuclei familiari con reddito complessivo annuo non superiore a lire 60.000.000.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.**

**6. 80** (8. 128). Acierno, Bagliani, Manzione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i)* i soggetti di cui all'articolo 43 della presente legge, titolari di unico contratto per le utenze di telefonia fissa, elettricità, fornitura di gas e acqua sono esentati dal pagamento dell'IVA sulla bollettazione.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.**

**6. 82** (8. 123). Acierno, Bagliani, Manzione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i)* ai nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a lire 30.000.000 spetta una detrazione, per spese di abbigliamento e generi alimentari documentate, pari a lire 2.000.000 annui.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.**

**6. 83** (8. 125). Acierno, Bagliani, Manzione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i)* All'articolo 88, comma 1, dopo le parole: le comunità montane, aggiungere le seguenti: le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 15 e 16.**

**6. 84** (8. 91). Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) all'articolo 74, comma 2, ultimo periodo, le parole: « lire cinquantamila sono sostituite dalle seguenti: lire centomila.

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

**6. 85** (Tab. A. 197). Masiero.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) all'articolo 74, comma 2, ultimo periodo, le parole: « lire cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « lire centomila ».

**6. 86** (\* 8. 22). Volontè, Teresio Delfino

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività alberghiera »;

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

1-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano, di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

*Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

*Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:*

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

**6. 101** (Tab. A. 332. (Art. 8). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Scaltritti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, » sono sostituite dalle seguenti: « lire 35 milioni per gli autocaravan, » conseguentemente, alla medesima lettera, è soppresso l'ultimo periodo.

*1-ter.* Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

*a)* l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

*b)* l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

*c)* l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle

società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

*1-quater.* I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-*ter* continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

*1-quinquies.* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1-*bis*, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*.

*Conseguentemente alla Tabella A modificare gli accantonamenti come segue:*

Ministero del tesoro:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

*Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:*

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

**6. 102** (Tab. A. 336. (Art. 8). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* È altresì soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto di cui all'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

*1-ter.* Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

*a)* l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

*b)* l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

*c)* l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle

società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

*Conseguentemente alla Tabella A modificare gli accantonamenti come segue:*

Ministero del tesoro:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

*Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:*

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

- 6. 103** (Tab. A. 331. (Art. 6). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per l'onere di cui alla lettera c) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni.

*Conseguentemente, alla tabella A, variare gli importi come segue:*

2000: — 800 miliardi;

2001: — 800 miliardi;

2002: — 800 miliardi.

- 6. 89** (8. 136.) Giovanni Pace, Antonio Pepe, Bono.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole « determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » vengono sostituite dalle parole: « comunque determinato ».

- 6. 90** (8. 14). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente;*

1-bis. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così sostituito:

« L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi nella misura di un quinto del suo ammontare e limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione

principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni ».

- 6. 91** (8. 15). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 2, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o successive modificazioni, le parole « lire cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « lire centomila ».

- 6. 92** (\* 8. 23). Volontè, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'importo di 5.500.000 di cui al comma 3, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato a lire 8.000.000.

- 6. 93** (8. 17). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali modificare gli importi come seguente:*

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965,

come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 210.000;

2001: - 210.000;

2002: - 210.000.

- 6. 94** (Tab. C. 61 e Tab. C. 24 (Art. 8) Teresio Delfino, Volontè, Buttiglione, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 2.500.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

*Conseguentemente alla tabella C, alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali modificare gli importi come seguente:*

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo

unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 175.000;

2001: - 175.000;

2002: - 175.000.

- 6. 96** (Tab. C. 23 (Art. 8) Teresio Delfino, Volontè, Buttiglione, Tassone.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce Ministero dei beni e delle attività culturali modificare gli importi come segue:*

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 140.000;

2001: - 140.000;

2002: - 140.000.

- 6. 97** (Tab. C. 22 e Tab. C. 62) Teresio Delfino, Volontè, Buttiglione, Tassone, Grillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

**Seguono compensazioni del gruppo misto-CDU.**

**6. 99** (8. 30). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « ridotte nella misura del 50 per cento » sono soppresse.

**6. 100** (8. 19). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 206.** (8. 541). Malavenda.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini ICI l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996,

n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

2-ter. Per i medesimi anni non può essere detratta dall'imposta calcolata sulle pertinenze dell'abitazione principale l'eventuale quota di detrazione eccedente l'imposta definita per l'abitazione principale come sopra intesa.

2-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non hanno effetto nei riguardi dei comuni che nel predetto periodo abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche sugli immobili adibiti a pertinenze.

2-quinquies. Per l'anno 2000 e per gli anni di imposta successivi l'applicazione dell'aliquota ridotta e dell'eventuale quota eccedentaria di detrazione per l'abitazione principale alle pertinenze della medesima è subordinata all'assunzione, da parte del comune, di apposita norma regolamentare deliberata ai sensi del disposto dell'articolo 59 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ».

**6. 119** (8. 175). Sabattini, Massa.

*Sopprimere il comma 3.*

**6. 205.** (8. 540). Malavenda.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la

ripartizione del fondo finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**6. 104.** (Nuova formulazione) Governo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie. All'onere derivante, pari a lire 3 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**6. 105** (8. 5). Liotta, Lucchese, Del Barone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000 sono ridotti di lire tremila miliardi. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche per l'anno 2000 è proporzionalmente ridotta in modo da assicurare una riduzione di gettito pari a lire tremila miliardi.

**6. 106** (8. 104). Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustini, Apolloni.

*Sopprimere il comma 4.*

**6. 204.** (8. 539). Malavenda.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.

**6. 107** (8. 153). Pampo.

*Al comma 4, sostituire le parole: e h) con le seguenti: e) ed h).*

**6. 300.** Governo.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

4-bis. Presso il ministero della pubblica istruzione è istituito un fondo di lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 2000, per la copertura delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

4-ter. Il fondo eroga prestazioni in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 60 milioni annue, fino ad un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio.

4-quater. Con decreto del ministro della pubblica istruzione sono individuati criteri e modalità per la corresponsione dei benefici di cui al comma 3-ter.

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.500.000;

2001: — 1.500.000;

2002: — 1.500.000.

**6. 110** (Tab. A. 310.). Liotta, Peretti, Folini, Casini, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

4-bis. Al fine di favorire l'accudimento da parte delle famiglie dei cittadini ultra-

sessantacinquenni non autosufficienti o dei cittadini portatori di *handicap* è istituito in via sperimentale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo fino ad un ammontare massimo di lire 1.000 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000. Le regioni potranno accedervi mediante appositi progetti-obiettivo, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento ed il reinserimento delle persone portatrici di handicap o in stato di bisogno sanitario e/o sociale i non autosufficienti nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famiglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornaliera per singolo utente.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 3-bis. Il medesimo decreto definisce la composizione dell'equipe socio-sanitarie nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi.

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

**6. 111** (Tab. A. 311.). Liotta, Peretti, Folini, Casini, Baccini, Carrara, D'Alia, Del barone, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 10, lettera c), sopprimere, ove ricorrano, le seguenti parole: « e distribuito attraverso reti canalizzate ».

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 109** (8. 81). Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 166/1975 sono prorate a richiesta degli interessati e dell'ente erogatore, anche in presenza di allungamento dei termini di scadenza dei mutui fondiari accettati dagli stessi enti erogatori e dal Ministero competente.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.**

**6. 112** (8. 174). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Sopprimere il comma 5.*

**6. 203.** (8. 538). Malavenda.

*Al comma 5, sostituire le parole: 5, 6, 7 e 8 con le seguenti: 5 e 7..*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 108** (8. 72). Frosio Roncalli, Malgora, Ballaman.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **6. 202.** (8. 537). Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **6. 113** (8. 155). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. È fatto obbligo per gli amministratori di condominio denunciare il reddito ai fini IRPEF con la previsione di entrata per il Ministero delle finanze di 700 miliardi che devono essere reinvestiti per la realizzazione del Libretto casa.

**6. 114** (8. 4). Apolloni, Giancarlo Giorgetti.